

DELIBERAZIONE
DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERA N. 321 DEL 30/12/2019

OGGETTO: AREA 5 LEGALE - SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO
L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI TERAMO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 18:50 nella sede della Provincia di Teramo, Via G. Milli n. 2, il Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura , in presenza del il Vice Segretario Generale Leo Di Liberatore ha assunto la seguente deliberazione:

PREMESSO:

- che come è noto, presso la Provincia di Teramo, a far data dalla delibera del Consiglio Provinciale nr. 21 del 7/03/1995, esecutiva a termini di legge, risulta organicamente istituita l'Avvocatura dell'Ente, con apposito personale dipendente cui sono demandate le funzioni di avvocato dell'Ente;

- che nella vigente dotazione organica l'Avvocatura è denominata Area 5 Legale ed alla stessa risultano attribuiti tutti i compiti concernenti la rappresentanza dell'Ente in giudizio (nonché le altre e connesse attività stragiudiziali e consultive);

- che all'Avvocatura dell'Ente risultano attualmente preposti, in particolare, un Dirigente Avvocato e un Funzionario Avvocato, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Ordinario degli Avvocati (ai sensi del previgente art. 3, comma 4°, lettera b, del Regio Decreto Legge 27/11/1933 n.1578 e di quanto oggi previsto dall'art. 23 della L. 31/12/2012 n. 247), nonché nell'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori;

- che in esecuzione di quanto espressamente previsto degli artt. 37 e 27 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed autonomie locali, rispettivamente, del 23/12/1999 (area Dirigenza Avvocatura) e del 14/09/2000 (Funzionari Avvocati), la Provincia di Teramo, con delibera della Giunta Provinciale nr. 758 del 12/10/2000, esecutiva a termini di legge, adottava apposita disciplina concernente le vertenze trattate dall'Ufficio Legale dell'Ente;

- con successiva delibera nr. 397 del 26/01/2005, immediatamente eseguibile, la Giunta Provinciale adottava, indi, la complessiva *"Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni del IX Settore Avvocatura provinciale"*;

- che, infine, con deliberazione di Giunta Provinciale n.399 del 10.10.2014 i.e., la Provincia di Teramo statuiva quanto segue: *"Modificare ed integrare, in adeguamento alle disposizioni recate dall'art. 9 del D.L.90/2014, conv. dalla L. 114/2014 cit. e nei termini di cui in narrativa, la vigente "Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni del IX Settore Avvocatura provinciale" (come sopra a suo tempo già adottata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 397 del 26/07/2005 cit.), ora ridenominata "Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell'Avvocatura provinciale"*.

- che i risultati conseguiti in sede giudiziale da questa Amministrazione sulla scorta dell'operato dell'Avvocatura interna dell'Ente (nonché i gravosi carichi di lavoro che incombono sull'Avvocatura medesima) sono rilevabili da quanto più volte dalla stessa relazionato (cfr., da ultimo, e-mail del 15.04.2019 e 17.10.2019, riferite all'annualità 2018);

VISTE le pregresse deliberazioni della Giunta Provinciale n.545 del 21.09.2006, n.480 del 08.07.2008, n. 422 del 17.09.2010 e n.561 del 23.10.2012 sulla scorta delle quali si è a suo tempo provveduto alla attivazione di apposite procedure per la selezione di laureati in giurisprudenza da destinare allo svolgimento del prescritto periodo di pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato;



VISTO il vigente art. 6 del predetto regolamento recante la *“Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell’Avvocatura provinciale”* (come da ultimo modificato e integrato con deliberazione G.P.399/2014 cit.), il quale prevede e disciplina la *“Pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale”* nei termini ivi indicati;

VISTO il D.P.R. n. 137/2012 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*) che, all’art. 10 (*Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso*), commi 1 e 2, statuisce quanto segue: *“1. (...) il tirocinio può essere svolto (...) presso l’ufficio legale di un ente pubblico (...) per non più di dodici mesi”*;

VISTO, altresì, il comma 3 dell’art. 6 (*Tirocinio per l’accesso*) del medesimo D.P.R. n.137/2012, il quale, in particolare, prevede che *“3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente (...)”*;

VISTO la L. 31.12.2012, n.47 (*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*) e, in particolare, l’art. 41 (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*), il quale prevede, allo stesso modo delle disposizioni sopra richiamate, che il tirocinio può essere svolto *“presso l’ufficio legale di un Ente pubblico”* *“per non più di dodici mesi”* (e può essere svolto *“anche presso due avvocati contemporaneamente ...”*) ed espressamente dispone, altresì, che *“Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto nei rispettivi ordinamenti, e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”*;

VISTO il D.M. 17 marzo 2016, n.70 *“Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n.247.”*;

DATO ATTO:

- che i requisiti di cui alle richiamate disposizioni sussistono sia per il Funzionario Avvocato, Avv. Gaetano D’Ignazio, sia per il Dirigente Avvocato, Avv. Antonio Zecchino, entrambi come sopra pure iscritti all’albo speciali dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori ed attualmente in servizio presso l’Avvocatura dell’Ente;

- che il menzionato art.6 (*Pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale*) della vigente *“Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell’Avvocatura provinciale”* cit., prevede, anche l’erogazione in favore del praticante avvocato di una somma a titolo di *“rimborso spese forfettario concordato”*;

- che, quanto alle *“risorse disponibili”* ai fini del predetto rimborso spese, il successivo art. 7, comma 1, lett. a), secondo cpv, della vigente *“Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell’Avvocatura provinciale”* cit., prevede, in particolare, che, nelle controversie giurisdizionali, patrocinate dagli avvocati dipendenti e concluse a favore della Provincia di Teramo con decisione che pone le spese di lite a carico della controparte soccombente *“l’importo corrispondente alle spese generali e pure dovuto all’avvocato (ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014) nella misura del 15*

per cento del compenso totale, non viene corrisposto dall'Amministrazione all'avvocato dell'Ente ma riversato nel bilancio della Provincia (e viene destinato, almeno in parte, a finanziarie i capitoli di spesa concernenti l'acquisto delle banche dati e dei testi giuridici e il rimborso spese forfetario conseguente all'eventuale svolgimento presso l'Avvocatura della pratica forense).";

- che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla ragioneria dell'Ente, risulta riversato nel bilancio dell'Amministrazione, per le annualità 2016-2017-2018-2019 l'importo complessivo di € 34.985,12 (trattenuto, ex art. 7, comma 1, lett. a, secondo cpv.cit., dalle spese di lite liquidate e recuperate nei contenziosi patrocinati dagli avvocati dell'Ente) e che è stato indistituito nell'annualità 2018 il capitolo di spesa U 300, denominato "Rimborso spese forfetario per pratica forense presso l'ufficio Avvocatura" (cui corrisponde il capitolo di entrata E 360), il quale tuttavia presenta, allo stato attuale, uno stanziamento di € 2.838,96 (imp.1215/2018 sigla 9);

CONSIDERATO che la possibilità di svolgimento della pratica forense presso gli uffici legali degli Enti Pubblici rappresenta un'opportunità importante per i neolaureati che intendano prepararsi allo svolgimento della professione forense, consentendo loro di avere un'adeguata preparazione nei principali settori di interesse (diritto civile, amministrativo e penale) con un taglio ed una visione peculiare rappresentati dallo svolgimento del tirocinio sotto la guida di dipendenti avvocati (iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Ordinario degli Avvocati ai sensi del previgente art. 3, comma 4°, lettera b, del Regio Decreto Legge 27/11/1933 n.1578 e di quanto oggi previsto dall'art. 23 della L. 31/12/2012 n. 247, nonché nell'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori), che svolgono la propria attività nell'esclusivo interesse dell'ente pubblico;

RITENUTA, per quanto sopra, l'opportunità di attivare una nuova procedura per la selezione di laureati in giurisprudenza da destinare alla suddetta pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale, in attuazione della normativa sopra richiamata e di quanto pure previsto dall'art. 6 del Regolamento Avvocatura (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 397 del 26.7.2005 e come da ultimo modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Provinciale n.399 del 10.10.2014), mediante procedura improntata a criteri di trasparenza e pubblicità, prevedendosi apposito avviso pubblico e individuazione dei soggetti ammessi al tirocinio all'esito di colloquio valutativo-attitudinale;

PRESO ATTO dei criteri indicati per la selezione di che trattasi nell'allegato schema di avviso pubblico (All. A) e che sarà pure approvato, con il relativo modello di domanda, con la determina dirigenziale di avvio della procedura di selezione;

RITENUTO, altresì:

- che ai praticanti avvocati ammessi alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'Ente potrà essere riconosciuto un importo mensile a titolo di rimborso forfetario per l'attività svolta, in conformità alle previsioni sopra richiamate, nei limiti delle risorse disponibili e come sopra introitate dall'Ente a valere sui compensi liquidati e recuperati nelle controversie patrocinate dagli avvocati dell'Ente, ai sensi dell'art.7, primo comma, lett. a), secondo cpv, della disciplina approvata con deliberazione G.P. 399/2014 i.e. cit.;



- che l'importo mensile di cui sopra può essere quantificato in € 500,00 mensili (tenuto anche conto di quanto riconosciuto per i praticanti avvocati da altre pubbliche amministrazioni: cfr ad esempio bando Avvocatura INPS Regione Abruzzo, con scadenza 11.12.2019);

- che tale importo mensile possa essere riconosciuto, nei limiti di cui sopra, a decorrere fin dall'inizio del periodo di pratica forense in considerazione dell'attività svolta da tale data dai praticanti avvocati presso l'Avvocatura dell'Ente ed in conformità a quanto pure si evince dall'art.41, comma 11, L.247/2012 cit., con ciò integrando e modificando quanto altrimenti previsto dall'art.6, comma 2, della disciplina approvata con deliberazione G.P. 399/2014 i.e. cit.;

- che, per l'effetto, nell'art.6, comma 2, della disciplina approvata con deliberazione G.P. 399/2014 i.e. cit., dopo le parole "*La pratica non dà diritto all'assunzione alle dipendenze della Provincia di Teramo e alla stessa può conseguire in favore del praticante l'erogazione di un rimborso spese*", sono eliminate le parole "*forfetariamente concordato dopo i primi sei mesi di patrocinio*";

DATO ATTO che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo è stato reso edotto della presente procedura, giusta comunicazione del 13.12.2019;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 (nel testo vigente all'esito dell'art. 3 comma 1 lett. b. del DL. 10.10.2012 n. 174), che si allegano;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- il vigente Statuto Provinciale e in particolare l'art. 13, comma 2, lett. c);

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 399 del 10/10/2014 "*Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell'Avvocatura Provinciale, già approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 397 del 26 luglio 2005 - Adeguamento all'art. 9 del D.L. 24/06/2014, conv. con L. 11/08/2014, n. 114*";

- il "*Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni*", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 28.02.2013;

- il "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*";

Il Presidente,

DELIBERA

1. Attivare la procedura per la selezione di laureati in giurisprudenza da destinare alla pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale, in attuazione, in particolare, dell'art.41 L.247/2012 e di quanto pure già previsto all'art. 6 della "Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell'Avvocatura Provinciale" (approvata con deliberazione G.P. n.397/2005, come modificata ed integrata con

deliberazione G.P. n.399/2014), mediante procedura improntata a criteri di trasparenza e pubblicità, prevedendosi apposito avviso pubblico e individuazione dei soggetti ammessi al tirocinio all'esito di colloquio valutativo-attitudinale.

2. Prendersi atto dei criteri indicati nell'allegato schema di avviso pubblico (All. A) e che sarà pure approvato, con il relativo modello di domanda, con la determina dirigenziale di avvio della procedura di selezione.

3. Modificare l'attuale formulazione dell'art.6, comma 2, della "Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell'Avvocatura Provinciale" (come da ultimo approvata con deliberazione G.P. 399/2014 i.e. cit.), eliminando (dopo le parole "*La pratica non dà diritto all'assunzione alle dipendenze della Provincia di Teramo e alla stessa può conseguire in favore del praticante l'erogazione di un rimborso spese*") le parole "*forfetariamente concordato dopo i primi sei mesi di patrocinio*" e ciò al fine di potersi riconoscere ai praticanti avvocati ammessi alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'Ente un importo mensile (a titolo di rimborso forfetario per l'attività svolta) a decorrere dall'inizio del periodo di pratica forense.

4. Darsi atto che la corresponsione dell'importo mensile di cui al precedente n.3, potrà avvenire nei limiti delle risorse disponibili ed introitate dall'Ente (nei termini di cui in narrativa), a valere sui compensi liquidati e recuperati nelle controversie patrocinate dai dipendenti avvocati dell'Ente, ai sensi dell'art.7, primo comma, lett. a), secondo cpv, della richiamata disciplina approvata con deliberazione G.P. 399/2014 i.e. cit.

5. Dare mandato al dirigente-avvocato dell'Avvocatura (Area 5 Legale) dell'Ente di procedere alla adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione e dare, altresì, mandato al dirigente del servizio bilancio e finanze (Area 2) di provvedere ai necessari stanziamenti sui capitoli E360 e U300 del b.c. ed a valere sulle somme già trattenute dall'Amministrazione a titolo di spese generali liquidate e recuperate (e di cui in narrativa).

Il Presidente, stante la necessità di procedere con ogni tempestività all'adozione degli atti occorrenti all'avvio della pratica forense presso l'Avvocatura dell'Ente, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.



PROVINCIA
DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Diego Di Bonaventura

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Leo Di Liberatore